

CAPITOLO 1

IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il “*certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari*”, più conosciuto come “**patentino**”, è il documento che permette di acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati ad uso professionale.

Il patentino attesta che l’“**utilizzatore professionale**” che ne è in possesso è a conoscenza dei rischi legati all’ acquisto, all’impiego e alla conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari: l’uso improprio di questi prodotti può comportare sanzioni amministrative e/o penali da parte degli organi di controllo. Questo documento è nominale e non può essere trasferito ad altra persona né lasciato in deposito presso il rivenditore.

Le nuove normative di riferimento che regolano, tra l’altro, il rilascio del patentino sono: il Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”, il Decreto 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012” (il cosiddetto **PAN**) e, a livello regionale, il Decreto interdipartimentale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Marittima e dell’Assessorato della salute n° 6402 del 12/12/2014.

Fino al 26 novembre 2015 il patentino, secondo la normativa precedente, è necessario per acquistare i prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn); i prodotti classificati come irritanti (Xi) e quelli non classificati (Nc) possono essere acquistati liberamente.

A partire dal 26 novembre 2015, il patentino diventa obbligatorio per acquistare e utilizzare tutti i **prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale** a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo; bisogna essere in possesso del patentino anche per il solo utilizzo di questi prodotti.

Chi è sprovvisto di questa autorizzazione potrà acquistare e usare unicamente i **prodotti fitosanitari destinati ad un uso non professionale**. In base alla destinazione questi ultimi prodotti (che in etichetta devono riportare la specifica dicitura **Prodotti fitosanitari destinati a un uso non professionale**) sono classificati in:

- prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di **piante edibili** (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare (prodotti finora non espressamente previsti dalla normativa nazionale) e su tappeti erbosi ed aree incolte;
- prodotti per l’impiego su **piante ornamentali e da fiore** in appartamento, balcone e giardino domestico (già presidi medico-chirurgici ex-D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, successivamente identificati come prodotti fitosanitari per piante ornamentali - PPO -

secondo la definizione di cui alla Circolare n. 77 del 15 aprile 1999) e su specifiche aree in giardino domestico.

Nella normativa che sarà pubblicata verranno date indicazioni sulle condizioni di vendita, di acquisto, di conservazione di tali prodotti, nonché informazioni sullo smaltimento dei contenitori vuoti.

Sempre a decorrere dal 26 novembre 2015 sono previste modifiche per l'acquisizione e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita e sarà necessario un certificato per lo svolgimento dell'attività di consulente.

1.1 Come ottenere il patentino

Il patentino può essere richiesto dall'**utilizzatore professionale**. Questa figura viene definita dal Decreto legislativo n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari" come "persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori". Quindi l'utilizzatore professionale che intende acquistare per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi i prodotti fitosanitari deve essere in possesso del patentino.

La domanda deve essere inoltrata agli uffici territoriali dell'Ente preposto, che in Sicilia è Il Servizio Fitosanitario Regionale.



1.1.1 Il rilascio

Il Decreto interdipartimentale n. 6402 del 12/12/2014 della Regione Siciliana, come previsto dal PAN, riporta le disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti.

Il rilascio del patentino per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- essere maggiorenni;
- avere frequentato apposito corso di formazione della durata di venti ore ed avere superato un esame con valutazione positiva, riportata in un attestato.

La frequenza non è obbligatoria per i candidati in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e

forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie, per i quali è previsto unicamente il superamento dell'esame.

Il patentino è valido per cinque anni.

1.1.2 Il rinnovo

Alla scadenza (**ogni 5 anni**) il patentino viene rinnovato dall'ufficio periferico di competenza del Servizio Fitosanitario Regionale, a richiesta del titolare, previa verifica della **partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento** della durata complessiva di dodici ore, al termine dei quali viene rilasciato specifico attestato.

I patentini rilasciati con la vecchia normativa mantengono la loro validità fino alla scadenza dei 5 anni e successivamente possono essere rinnovati secondo le modalità sopra riportate.

1.1.3 Sospensione o revoca

La normativa prevede la possibilità di sospendere o revocare il patentino nei casi in cui il titolare si renda responsabile di comportamenti non conformi a quanto previsto dalle prescrizioni che riguardano l'uso dei prodotti fitosanitari.

1.1.4 Alcune indicazioni per la vendita dei prodotti fitosanitari

Il personale preposto alla vendita dei prodotti fitosanitari deve possedere il **certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari**. Il certificato in questo caso è rilasciato e rinnovato dall'Azienda Unità Sanitaria Provinciale competente territorialmente. Al momento della vendita, deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti. **Il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del patentino e l'identità dell'acquirente.**



1.2 Legislazione di riferimento sui prodotti fitosanitari

Le norme, sia europee che nazionali, riguardanti i prodotti fitosanitari sono soggette a continue modifiche e revisioni; ciò impone che tutti gli operatori del settore siano costantemente aggiornati e informati sugli effetti delle nuove disposizioni, anche per non incorrere in errori che potrebbero dar luogo all'applicazione di sanzioni.

La base delle nuove procedure per la commercializzazione dei prodotti fitosanitari, è stata la Direttiva 91/414/CEE, recepita in Italia con il Decreto legislativo n 194 del 1995, che ha avuto l'obiettivo principale di armonizzare, a livello comunitario, le diverse legislazioni dei singoli Stati membri. Nel passato, infatti, esistevano differenze tali da causare problemi per gli operatori del settore sia in fase di circolazione dei prodotti alimentari trattati con gli agrofarmaci all'interno dell'Unione europea, sia alla diversa disponibilità di tali prodotti nei diversi Paesi membri, con la creazione di vantaggi competitivi di alcune aree produttive rispetto ad altre.

Il decreto 194, tra l'altro, ha inserito, nel proprio ambito di competenza, anche i prodotti utilizzati per l'hobbistica, prima inseriti tra i presidi medico-chirurgici. Questi sono stati successivamente definiti **prodotti per piante ornamentali (PPO)** con la circolare del Ministero della Sanità 15 aprile 1999, n.7: questa definizione identifica i prodotti destinati al trattamento di piante ornamentali, fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico. Questi prodotti, soggetti a limitazioni nella dimensione delle taglie e nella classificazione tossicologica (non sono ammessi prodotti nocivi o tossici), possono essere venduti liberamente.

Il successivo D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 – *Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti* – ha integrato il quadro normativo italiano abrogando la precedente normativa che risaliva al 1968 (DPR 3 agosto 1968 n. 1255).

L'applicazione della Direttiva 414 con la legislazione nazionale ha favorito la progressiva riduzione o limitazione nell'uso delle sostanze attive autorizzate.

Dal 2005 l'Unione europea ha poi pubblicato una serie di ulteriori provvedimenti armonizzando in tutto il territorio dell'Unione i processi di autorizzazione e immissione in commercio, stabilendo inoltre principi comuni per un loro utilizzo razionale e sicuro ma anche per la valutazione dei residui sulle derrate agroalimentari. In particolare vanno citati:

- il Regolamento 396 del 2005 che stabilisce e armonizza i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari sui prodotti alimentari e mangimi;
- il Regolamento 1107 del 2009 ridefinisce i prodotti fitosanitari e che norma l'autorizzazione comunitaria delle sostanze attive e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari da parte degli stati membri;
- la Direttiva 127 del 2009 che interviene sulle caratteristiche delle macchine per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;
- la Direttiva 128 del 2009 che istituisce un quadro di azione comunitaria per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
- il Regolamento 1185 del 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi.

Un altro importante riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 14 marzo 2003, N. 65 - Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi. In questo caso sono state recepite le norme europee che hanno armonizzato i criteri relativi alla classificazione delle sostanze pericolose che comprendono anche i prodotti fitosanitari. Nel

2007 con l'applicazione della suddetta norma, per la prima volta, nell'ambito dell'ordinamento legislativo nazionale, i prodotti fitosanitari sono entrati nel campo d'applicazione della legislazione in materia di **preparati pericolosi**. Ciò ha provocato la ri-classificazione e la ri-etichettatura di tutti i prodotti fitosanitari presenti sul mercato italiano con l'introduzione, tra l'altro, di simboli di pericolo e di schede informative in materia di sicurezza (Schede di sicurezza SDS, vedi capitolo 4). Questa normativa è stata a sua volta superata con l'entrata in vigore del Regolamento 1272/2008 (**CLP - Classification, Labeling and Packaging**) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Con questo regolamento vengono uniformate la classificazione delle classi di pericolo e le indicazioni di pericolo a livello internazionale.

Per quanto riguarda l'ambiente vanno citate tra le altre le norme specifiche che riguardano **la tutela delle acque dall'inquinamento** (Direttiva 2000/60 e d.lgs 152/2006) la direttiva 92/43/CEE ("Habitat"), la direttiva 79/409 CEE "Uccelli" (vedi capitolo 8).

Si ricordano infine le **norme che riguardano la sicurezza** dei lavoratori agricoli, e quindi le responsabilità dell'agricoltore e dei suoi lavoratori. Queste sono previste dal D.lgs 81 del 2008 e dai suoi successivi aggiornamenti (vedi capitolo 7).

1.2.1 Il regolamento sui residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti

I prodotti fitosanitari sono considerati prodotti pericolosi e per questa ragione deve essere fissata la quantità massima di residuo (Livello Massimo di Residuo LMR, altrimenti detto Residuo Massimo Ammesso RMA) che può essere tollerato negli alimenti in seguito alla loro applicazione sulle piante. Il Regolamento 396/2005/CE modifica la direttiva 414 con questo provvedimento, in vigore dal 1° settembre 2008, sono stati armonizzati, all'interno dell'Unione Europea i valori dei livelli massimi di residuo di prodotti fitosanitari tollerati sulle derrate alimentari.

1.2.2 Il regolamento sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Il regolamento 1107/2009/CE, riguardante l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ha sostituito la direttiva 91/414/CEE. Esso si applica ai prodotti fitosanitari in commercio, alle sostanze attive, ai sinergizzanti e ai coadiuvanti in essi contenuti ed è direttamente applicabile dalla data della sua entrata in vigore (14 giugno 2011). Viene comunque mantenuto il sistema operativo precedente, basato sull'approvazione a livello europeo delle sostanze attive e sull'autorizzazione a livello nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive approvate. Nel caso di violazioni alle prescrizioni previste, vengono applicate le sanzioni previste dal D.lgs 69 del 2014. Di seguito si riportano alcune delle sanzioni previste.

Oggetto	declaratoria	Importo sanzione (euro)
Prodotto fitosanitario privo della autorizzazione prescritta dal regolamento	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000.</p> <p>Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.</p>	<p>da 15.000 a 150.000</p> <p>da 1.000 a 20.000</p>
Prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro.</p> <p>Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.</p>	<p>da 15.000 a 150.000.</p> <p>da 1.000 a 20.000.</p>
Prodotto fitosanitario difforme da quanto dichiarato	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione chimica e' differente rispetto a quella autorizzata dall'autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro.</p> <p>Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.</p>	<p>da 15.000 a 150.000</p> <p>da 1.000 a 20.000</p>

Alcune sanzioni in applicazione del D.Lgs 69 del 2014

1.2.3 La direttiva sulle macchine irroratrici

La Direttiva 127 del 2009, recepita in Italia con Decreto legislativo 124 del 2012, definisce i requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione delle macchine per l'applicazione dei pesticidi prima di essere immesse sul mercato in Europa, con particolare riferimento ai requisiti di salvaguardia ambientale al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle irroratrici nuove di fabbrica. Possono quindi essere immesse sul mercato solo le macchine irroratrici che, tramite autocertificazione del costruttore, soddisfano i requisiti richiesti dalla norma e che non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone, degli animali e dei beni e dell'ambiente. L'approfondimento su tale direttiva è riportato nel capitolo 6.

1.2.4 La direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e il Decreto legislativo di recepimento n. 150

L'attività di regolamentazione europea, fino al 2009, ha interessato soprattutto la produzione e la commercializzazione dei prodotti fitosanitari, nonché i loro residui negli alimenti. Con l'approvazione della Direttiva 128 del 2009 per la prima volta ne viene regolamentato l'impiego: gli Stati Membri entro il 2016, devono realizzare progressivamente diversi adempimenti. Nel 2012 questa direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 150 "*Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari*". Si tratta di un provvedimento complesso che coinvolge diversi settori di competenza come agricoltura, ambiente, salute e sicurezza alimentare, formazione professionale, e diversi soggetti, sia pubblici che privati; riguardando principalmente gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, coinvolge anche le case produttrici e i commercianti, i tecnici ed i consulenti, i contoterzisti, i formatori nonché tutta la popolazione, considerata sia come consumatore che utilizzatore degli spazi e delle risorse naturali. Gli enti pubblici sono coinvolti a diversi livelli, in quanto devono programmare, rendere applicabili e controllare le tante misure previste dalla Direttiva europea.

Per esempio, come già anticipato, il patentino diventa obbligatorio per tutti i prodotti ad uso professionale e per tutti coloro che li acquistano e li utilizzano. Il decreto prevede anche l'obbligo del controllo funzionale delle irroratrici (vedi capitolo 6) e l'obbligo di applicare i principi generali della difesa integrata (vedi capitolo 3). Prescrive misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile (vedi capitolo 8) prevedendo tra l'altro la riduzione o l'eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee. Diventano inoltre obbligatorie alcune misure che riguardano il magazzino dei prodotti fitosanitari e le operazioni di manipolazione dei prodotti, di pulizia delle irroratrici e di smaltimento della miscela residua e dei contenitori di tali prodotti (vedi capitoli 5 e 8).

Il DPR n 55 del 28 febbraio 2012 e il decreto 150 introducono la definizione di **utilizzatore professionale** e prevedono che l'etichetta del prodotto fitosanitario riporti la categoria di utilizzatore, con l'inserimento della dicitura "*Prodotto fitosanitario destinato ad utilizzatori professionali*" oppure "*Prodotto fitosanitario destinato ad utilizzatori non professionali*". Alla data del 26 novembre 2015 non sarà più possibile vendere prodotti che non riportino tali diciture, compresi i prodotti per piante ornamentali PPO, che saranno regolamentati con una nuova norma.

Nel caso di violazioni alle prescrizioni previste, vengono applicate le sanzioni previste all'articolo 24 del D.lgs 150, alcune delle quali vengono riportate nello schema seguente.



Oggetto	declaratoria	Importo sanzione (euro)
Mancato possesso del certificato di abilitazione	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza , vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.	da 5.000 a 20.000
Mancata identificazione acquirente	Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identita' dell'acquirente e la validita' del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.	da 2.000 a 10.000
Mancato adempimento degli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti	Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.	da 500 a 1.000
misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico	Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.	da 5.000 a 20.000
controlli funzionali periodici delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti agricoli	Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.	da 500 a 2.000

Alcune sanzioni previste dal D.Lgs 150/2012

Il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

La direttiva 128 ha previsto, per la sua piena attuazione, che ogni Stato Membro predisponga un Piano d'azione all'interno del quale vengano definiti *“gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.”* Il Piano, inoltre, deve promuovere *“lo sviluppo e l'introduzione della **difesa integrata** e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti.”* In Italia il **Piano di azione nazionale** per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) è stato pubblicato con il Decreto del 22 gennaio 2014 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 12 febbraio 2014*).

Perché tutto questo possa realizzarsi, il PAN prevede, tra l'altro:

- formazione e prescrizione per gli utilizzatori i distributori e i consulenti
- informazione e sensibilizzazione della popolazione
- controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici di agrofarmaci,
- divieto di irrorazione aerea (tranne casi specifici),
- misure per a tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili e riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche,
- misure per lo stoccaggio, la manipolazione degli agrofarmaci e il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze,
- difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

In particolare il PAN limita fortemente l'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche già definite nelle relative norme di riferimento:

- aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (ad esempio i parchi, i giardini, i campi sportivi, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, ecc.);
- strade e linee ferroviarie;
- aree protette e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie;
- aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.

Le misure possono prevedere, fra l'altro:

- limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari;
- ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
- uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico;
- misure di protezione relative alle aree trattate con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili.

1.2.5 La nuova classificazione di pericolo

Il Regolamento 1272/2008 (**CLP - Classification, Labeling and Packaging**) è il nuovo regolamento europeo relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Questo regolamento ha l'obiettivo di armonizzare il sistema europeo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche e dei prodotti, col sistema mondiale raccomandato dall'ONU: il **Global Harmonized System (GHS)**. In questo modo, a livello mondiale, sono applicate le stesse regole di classificazione, gli stessi simboli ("pittogrammi") e le stesse indicazioni di pericolo, così come le stesse soglie di classificazione per i pericoli comuni durante il trasporto e l'utilizzazione di tali sostanze. Il Regolamento è stato pubblicato il 31 dicembre 2008 ed è entrato in vigore il 20 gennaio 2009. E' previsto un periodo transitorio per permettere un passaggio graduale al nuovo sistema.

Per i prodotti fitosanitari (rientranti nella categoria delle **miscele pericolose**) l'applicazione diventa obbligatoria dal 1 giugno 2015: a partire da questa data i titolari di registrazione devono immettere sul mercato prodotti commerciali solo con la nuova etichetta CLP, anche se le ditte produttrici possono adottare volontariamente i nuovi criteri prima che questi diventino obbligatori. I prodotti fitosanitari già immessi in commercio (cioè presenti nei punti vendita) entro la data del 1 giugno 2015 potranno essere commercializzati con la precedente etichetta ed utilizzati senza necessità di ri-etichettatura fino al 31 maggio 2017 che è anche il termine ultimo per lo 'smaltimento scorte' sia per la vendita che per l'impiego dei prodotti fitosanitari con la vecchia etichetta. Per maggiori dettagli vedi capitolo 4.

1.2.6 I decreti di lotta obbligatoria

La circolazione di materiale vegetale a livello mondiale causa spesso l'introduzione involontaria di organismi patogeni che possono insediarsi su specie vegetali (coltivate e non) in nuove aree: in alcuni casi questi organismi possono creare problemi anche molto gravi alle colture agricole ed ai vegetali in generale. Per questo motivo a livello internazionale sono state emanate norme che impongono controlli fitosanitari sui vegetali e i prodotti vegetali commercializzati tra i diversi Paesi. E' stato anche predisposto un elenco di cosiddetti "organismi da quarantena". Per **organismo da quarantena** si intende "un parassita o un patogeno delle piante economicamente importante per un territorio minacciato, in cui non è ancora presente o non è ancora ampiamente diffuso, e contro il quale, in caso di ritrovamento, si devono attuare misure ufficiali di lotta" (definizione FAO).

La normativa comunitaria di riferimento è la Direttiva 2000/29/Ce. Per alcuni organismi a livello nazionale sono stati emanati anche decreti ministeriali specifici, con misure obbligatorie per prevenirne o contenerne la diffusione. Questi decreti dispongono, che venga prescritta ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo (dei fondi o delle singole piante) l'obbligatorietà di specifici interventi di lotta, a cura e spese degli stessi. Gli interventi obbligatori possono essere di diverso tipo, a seconda della presenza o meno del parassita, come, ad esempio: l'estirpazione e la distruzione delle piante interessate, al fine di eradicare i focolai eventualmente riscontrati, il monitoraggio delle piante sensibili, il divieto di movimentazione ecc. Il territorio siciliano è sottoposto a costanti controlli mirati da parte del Servizio fitosanitario regionale attraverso gli Osservatori per le malattie delle piante di Acireale e Palermo e le unità operative fitosanitarie provinciali.

Al fine di prevenire l'introduzione e il diffondersi di tali avversità, chiunque rileva sintomi o parassiti non riscontrati prima sulle colture o altre piante, deve informare tempestivamente il Servizio fitosanitario.

Alcune avversità soggette a decreti di lotta obbligatoria particolarmente rilevanti per il territorio regionale sono sinteticamente descritte nel capitolo 2.

Capitolo1: domande e risposte

1) L'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari o "patentino" fino al 26 novembre 2015 è necessaria:

- a) per tutti i prodotti chimici impiegati in agricoltura compresi i concimi, disinfettanti ecc..
- b) per i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi
- c) solo per i prodotti fitosanitari liquidi

2) E' necessario sostenere un corso di preparazione all'esame previsto per il primo rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi?

- a) sì
- b) no
- c) sì, solo se non si è maggiorenni

3) Dove possono essere acquistati i prodotti fitosanitari?

- a) non esistono vincoli o autorizzazioni particolari per la loro vendita
- b) esclusivamente da rivenditori autorizzati
- c) da chiunque purché gli antiparassitari siano in confezioni sigillate

4) Chiunque può vendere i prodotti fitosanitari?

- a) sì
- b) no, solo chi ha compiuto 18 anni

c) solo chi ha compiuto 18 anni ed è in possesso dell'autorizzazione alla vendita

5) L'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari "molto tossici", "tossici" e "nocivi" viene rilasciata:

- a) dalle organizzazioni di categoria degli agricoltori a seguito di un corso di formazione
- b) dagli Uffici del Servizio Fitosanitario regionale competenti per territorio
- c) dalla A.S.P. dopo aver effettuato una visita medica e i relativi accertamenti

6) Il patentino può essere lasciato in deposito presso il rivenditore?

- a) no, in quanto il patentino è un documento personale necessario al trasporto, alla detenzione oltretutto all'acquisto dei prodotti fitosanitari
- b) sì, se gli acquisti vengono eseguiti sempre nella medesima rivendita
- c) sì, fino a quando il patentino non è scaduto

7) Cosa stabiliscono i Decreti di lotta obbligatoria?

- a) l'eliminazione di specie erbacee invasive, resistenti e non controllabili con i diserbanti disponibili.
- b) gli interventi diretti a punire la contraffazione ed il traffico illegale dei prodotti fitosanitari
- c) gli interventi per limitare la diffusione di avversità delle piante particolarmente pericolose o non ancora introdotte sul nostro territorio.

Risposte

1: b); 2: a); 3: b); 4: c); 5: b); 6: a); 7: c)

UFFICI COMPETENTI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Coordinamento Regionale di Palermo

Dipartimento dell'Agricoltura - Viale Regione Siciliana, 2771 90145 Palermo
tel. 0917076361-130
Mail: agri1.serviziofitosanitario@regione.sicilia.it.

Unità Operativa 39 Coordinamento attività fitosanitaria - Viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo

Tel. 091/7076115 – 3666805076 Fax 091 7076016
Mail: agri1.attivitafitosanitaria@regione.sicilia.it;

Uffici provinciali

Provincia di Agrigento

Unità Operativa 64 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico di Agrigento.
Indirizzo Via Ugo La Malfa 92100 - Tel.0922 4608516 – 3666200358 Fax 0922 20078 – 20485
Mail: ipaag.controlli@regione.sicilia.it

Provincia di Caltanissetta

Unità Operativa 79 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico (c/o la Condotta di Gela).
Via Palazzi n. 100/102 93012 Gela (CL) - Tel. 0933 935265 – 3284206048 Fax 0933 824942
Mail: ipacl.controlli@regione.sicilia.it

Provincia di Catania

Unità Operativa 42 Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale.
Via Sclafani, 30/34 95024 Acireale (CT)- Tel. 095 894538 – 3666805090 Fax 0957649958
Mail: agri1.ompacireale@regione.sicilia.it

Provincia di Enna

Unità Operativa 107 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico di Enna.
Via IV Novembre,10 94100 Enna - Tel.0935 510988 - 3666200286 Fax 0935 510426
Mail: ipaenna@regione.sicilia.it

Provincia di Messina

Unità Operativa 118 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico (c/o Condotta Agraria di Milazzo).
Via dei Mille, 54 98057 Milazzo (ME) - Tel. 090 9281309 – 3666200205 Fax 090 9241686
Mail: ipame.controlli@regione.sicilia.it

Provincia di Palermo

Unità Operativa 43 Osservatorio per le Malattie delle Piante di Palermo.
Via Uditore, 15 90145 Palermo - Tel.091 229019 – 3208599305 Fax 091 227424
Mail: agri1.omppalermo@regione.sicilia.it

Provincia di Ragusa

Unità Operativa 145 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico (con sede a Vittoria).
Contrada Fanello c/o mercato ortofrutticolo di Vittoria 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932 988609 – 3666200273 Fax 0932 988609
Mail: ebuonocore@regione.sicilia.it

Provincia di Siracusa

Unità Operativa 157 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico (c/o la Condotta Agraria di Lentini).
Via Garibaldi n. 75 96016 Lentini (SR) - Tel. 3666200380 - 095 7836518 Fax 095 7831037
Mail: sebastiano.vecchio@regione.sicilia.it

Provincia di Trapani

Unità Operativa 173 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico di Trapani.
Via Virgilio n.121 91100 Trapani - Tel 09238230280 – 3666200349 Fax 0917523957
Mail: ipatp.controlli@regione.sicilia.it

